"REGOLAMENTO COMUNALE DI TUTELA DEGLI ANIMALI"

Comune di Torre del Greco

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.19 del 18 aprile 2018 con i poteri del Consiglio Comunale)

INDICE

TITOLO I - I PRINCIPI

- Art. 1 Profili istituzionali
- Art. 2 Valori etici e culturali
- Art. 3 Competenze del Sindaco
- Art. 4 Tutela degli animali
- Art. 5 Associazioni ed Enti di protezione animali

TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 6 Definizioni
- Art. 7 Ambito di applicazione

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 Detenzione di animali
- Art. 9 Maltrattamento di animali
- Art. 10 Abbandono di animali
- Art. 11 Avvelenamento di animali
- Art. 12 Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili liberi
- Art. 13 Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 14 Divieto di offrire animali in premio, vincita, od omaggio
- Art. 15 Smarrimento, rinvenimento, affido
- Art. 16 Fuga, cattura, uccisione di animali
- Art. 17 Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali
- Art. 18 Macellazione degli animali
- Art. 19 Inumazione di animali
- Art. 20 Sterilizzazioni

TITOLO IV - ESPOSIZIONE E MANIFESTAZIONI

A .	\sim	. . •	
Art	ツフ -	Autorizz	/2710n1
1 MI U.		1 10101122	Juzioni

- Art. 23 Prescrizioni
- Art. 24 Identificazione
- Art. 25 Limiti di età
- Art. 26 Registri
- Art. 27 Trasporto
- Art. 28 Trattamenti sanitari
- Art. 29 Garanzie e controlli sanitari

TITOLO V - CANI

- Art. 30 Attività motoria e rapporti sociali
- Art. 31 Divieto di detenzione a catena
- Art. 32 Dimensione dei box, recinti e cucce
- Art. 33 Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico
- Art. 34 Accesso negli esercizi pubblici
- Art. 35 Aree e percorsi destinati ai cani
- Art. 36 Rinuncia di proprietà dei cani non randagi
- Art. 37 Ritrovamento e gestione dei cani vaganti sul territorio comunale
- Art. 38 Adozioni
- Art. 39 Modalità di adozione
- Art. 40 Ambito di applicazione
- Art. 41 Mantenimento dell'animale
- Art. 42 Incentivo per l'affidatario
- Art. 43 Inadempienze

TITOLO VI - GATTI

- Art. 44 Definizione di gatto
- Art. 45 Tutela dei gatti liberi

- Art. 46 Compiti dell'ASL
- Art. 47 Cura delle colone feline da parte dei referenti
- Art. 48 Colonie feline
- Art. 49 Alimentazione dei gatti

TITOLO VII – EQUIDI

- Art. 50 Principi distintivi e prescrizioni detenzione equidi
- Art. 51 Attività che prevedono l'uso degli equidi -

TITOLO VIII - CONIGLI DA COMPAGNIA

- Art. 52 Detenzione dei conigli da compagnia
- Art. 53 Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

TITOLO IX – MUSTELIDI (FURETTI ECC.)

Art. 54 - Tutela e detenzione -

TITOLO X - VOLATILI

- Art. 55 Tutela e detenzione
- Art. 56 Dimensioni delle gabbie/voliere
- Art. 57 Anatre, oche, struzzi ed altri ratiti, pavoni, cigni, galli e galline, tacchini

TITOLO XI - ANIMALI ACQUATICI (PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI)

Art. 58 - Tutela e detenzione - Dimensioni e caratteristiche degli acquari

TITOLO XII - SUINI (MAIALI, CINGHIALI, MAIALI VIETNAMITI ECC.)

Art. 59 - Tutela e detenzione

TITOLO XIII - ANIMALI ESOTICI

Art. 60 - Tutela e detenzione

TITOLO XIV - CAPRINI E OVINI

Art. 61 - Tutela e detenzione

TITOLO XV - RODITORI (CRICETI, CAVIE, SCOIATTOLI, TOPOLINI, ECC.) -

Art. 62 - Tutela e detenzione

TITOLO XVI - RETTILI

- Art. 63 Tartarughe e testuggini
- Art. 64 Modalità di detenzione
- Art. 65 Iguane, lucertole e sauri
- Art. 66 Serpenti

TITOLO XVII – ANFIBI (RANE, ROSPI, RAGANELLE, TRITONI, ETC.)

Art. 67 - Tutela e detenzione

TITOLO XVIII - PET THERAPY

Art. 68 - Terapie assistite con l'impego di animali

TITOLO XIX - GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI -

Art. 69 - Requisiti e funzioni

TITOLO XX - ADEGUAMENTI E SANZIONI -

- Art. 70 Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento
- Art. 71 Sanzioni
- Art. 72 Vigilanza
- Art. 73 Norme transitorie

TITOLO I - I PRINCIPI -

Art.1 - Profili istituzionali

- 1. Il Comune di Torre del Greco, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza, nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
- 2. Il Comune di Torre del Greco riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.
- 3. La città di Torre del Greco, portatrice di valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
- 4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
- 5. Ai fini dell'affermazione dei principi e dei valori sopra richiamati, la città di Torre del Greco istituisce con nomina del Sindaco il "Garante per la tutela degli animali", i cui requisiti e funzioni sono disciplinati dal presente Regolamento al titolo XIX.

Art.2 - Valori etici e culturali

- 1. Il Comune di Torre del Greco, in base all'art.2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali.
- Il Comune di Torre del Greco opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione e, soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
- 3. Il Comune di Torre del Greco valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art.3 - Competenze del Sindaco

- 1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31/03/1979, spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento, anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
- 2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, anche tramite suo delegato, esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune come patrimonio indisponibile dello Stato.
- 3. Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adotterà specifiche ordinanze previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D. Lgs. n 267/2000.
- 4. Il Sindaco nomina discrezionalmente il Garante per la Tutela degli animali la cui figura è istituita con il presente regolamento.

Art.4 - Tutela degli animali

- 1. Il Comune di Torre del Greco riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza della loro specie.
- 2. Il Comune di Torre del Greco, in base alla Legge n.281/91 ed alla conseguente legge regionale Campania n.16/2001, ispirato dai principi contenuti nella D.G.R. n.209/2014, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
- 3. Il Comune di Torre del Greco si adopera, altresì, a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.
- 4. Il Comune di Torre del Greco tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione.
- 5. Il Comune di Torre del Greco condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
- 6. Il concetto di "benessere animale" si riferisce sia allo stato di salute fisica che mentale. Il benessere degli animali dipende dal rispetto sia delle esigenze fisiologiche (mangiare, bere,

ecc...) sia di quelle etologiche proprie della specie. Le cinque libertà fondamentali per la tutela del benessere degli animali (Brambell Report) da rispettare sono: la libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione; la libertà dai disagi ambientali (possibilità di disporre di un ambiente del benessere animale confortevole); la libertà dal dolore, dalle malattie e dalle ferite; la libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche e la libertà dalla paura e dallo stress.

Art.5 - Associazioni ed Enti di protezione animale

- 1. Il Comune di Torre del Greco sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi finalità zoofile attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente Regolamento.
- 2. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento, il Comune di Torre del Greco collabora con l'Ordine dei Medici-Veterinari, con le Associazioni di volontariato, e gli enti istituzionali aventi finalità protezionistiche, per la promozione di incontri e di iniziative di protezione ambientale a tutela degli animali, con particolare attenzione al benessere degli animali domestici, da reddito e/o da compagnia, animali selvatici presenti nel territorio comunale, nonché al benessere degli animali nell'ambito di circhi, zoo, acquari, laboratori, allevamenti, trasporti, mattatoi, esercizi commerciali, abitazioni private.
- 3. In particolare il Comune di Torre del Greco:
 - a) garantisce il ricovero, custodia e mantenimento degli animali nelle strutture ricettive pubbliche o private convenzionate con l'Amministrazione;
 - b) promuove campagne di informazione e sensibilizzazione per prevenire il fenomeno del randagismo.

Le attività di cui sopra sono realizzate anche con la collaborazione degli Uffici veterinari della competente Asl territoriale.

4. Il Comune di Torre del Greco potrà stipulare Convenzioni con le Associazioni Protezionistiche iscritte all'Albo Regione Campania ex L.R. n.16/2001 ed operanti sul territorio comunale per coadiuvarle nello svolgimento degli scopi statutari. Inoltre il Comune di Torre del Greco potrà stipulare convenzioni con le Associazioni Protezionistiche riconosciute, che abbiano alle proprie dipendenze nuclei di guardie giurate zoofile volontarie, per le attività di vigilanza per la tutela degli animali e per una migliore coesistenza degli stessi con la cittadinanza.

TITOLO II DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.6 - Definizioni

- 1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali, vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e detenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
- 2. Ai fini del presente Regolamento per "animali d'affezione o di compagnia" si intende ogni animale tenuto e destinato ad essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per i disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

Art.7 - Ambito di applicazione

Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali
che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Torre del
Greco.

TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI

Art.8 - Detenzione di animali

- 1. Chi, a qualunque titolo, detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le sue caratteristiche etologiche e le norme dettate per la sua tutela.
- 2. Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
- 3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, le classi d'età, il sesso, lo stato fisiologico e la razza ai quali appartengono.
- 4. A tutti gli animali di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
- 5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia, sicurezza e adeguatezza degli spazi di dimora dell'animale stesso.
- 6. E' fatto divieto a chiunque di detenere esemplari appartenenti alla fauna selvatica autoctona od esotica, salvo nei casi previsti dalle vigenti normative nazionali e regionale di settore (Legge

- n.157/92 L.R. Campania n.26/2012 e ss.mm.ii.; Legge n.150/92). Per la violazione del presente divieto si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dalle normative nazionali e regionali di settore.
- 7. Gli animali selvatici non detenibili, o per divieto imposto dalle normative di settore o per mutate esigenze personali del detentore, dovranno essere consegnati a centri di recupero o di gestione specializzati ed autorizzati, ai sensi della normativa vigente. L'ex detentore dovrà conservare la documentazione a prova di tale cessione per i successivi cinque anni dalla data di consegna, mostrandola ad ogni richiesta degli Organi di Vigilanza.
- 8. Il competente Ufficio comunale promuove ed incentiva annualmente, anche con l'aiuto dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, dei veterinari liberi professionisti, dei competenti Organi di Vigilanza e delle Associazioni Protezionistiche riconosciute dalla Regione Campania ed operanti sul territorio comunale, campagne di sterilizzazione per i cani e i gatti detenuti a qualsiasi titolo ed i relativi adempimenti di iscrizione all'anagrafe canina e felina ed apposizione del sistema identificativo (microchip).

Art.9 -Maltrattamento di animali

- 1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
- 2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessari o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
- 3. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, il riparo deve essere adeguato alle dimensioni dell'animale, deve avere il tetto impermeabilizzato, deve essere alzato dal suolo e non deve essere posto in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale.
- 4. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro salute.
- 5. È vietato tenere cani e gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione o isolarli in cortili, rimesse, box cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

- 6. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivi certificati da un medico veterinario.
- 7. È vietato detenere animali in gabbia, ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
- 8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica. È altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della propria specie.
- 9. È vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
- 10. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- 11. È vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
- 12. È vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o in altro mezzo di contenzione; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi in autoveicoli e/o rimorchi, anche se all'ombra e con i finestrini aperti, per più di un'ora in qualsiasi periodo dell'anno.
- 13. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori.
- 14. È fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici tenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le condizioni climatiche, fisiche e ambientali ottimali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura per evitare stress psico-fisico e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spazi e le modalità di detenzione non dovranno in ogni caso essere inferiori alle misure minime stabilite da questo Regolamento.
- 15. È vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena.
- 16. In conformità all'art.10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia del 13.11.1987, ratificata dall'Italia con la legge 201/2010, è vietato sottoporre gli animali d'affezione ad interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto, o finalizzati ad altri scopi non curativi, in particolare il taglio delle orecchie, il taglio della coda la recisione delle corde vocali e l'asportazione delle unghie e dei denti. Gli animali che

presentano tali mutilazioni non possono essere commercializzati, introdotti nel territorio nazionale o esposti in fiere, mostre e gare di lavoro. Gli interventi chirurgici sono consentiti solo per finalità curative e con modalità conservative documentate e certificate da un medico veterinario, che provvede contestualmente alla registrazione dell'intervento in banca dati dell'anagrafe regionale. Tale certificato deve accompagnare l'animale e deve essere presentato ogni qualvolta richiesto dalle Autorità competenti. I veterinari che contravvengono a tale disposizione verranno segnalati all'Ordine provinciale dei medici veterinari per quanto di competenza e verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

- 17. Nei luoghi chiusi è vietato esporre gli animali a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo.
- 18. È vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione scientificamente comprovata e attestata da un medico veterinario; è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico di tale alimentazione.
- 19. È vietato l'uso, la detenzione e la vendita di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
- 20. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
- 21. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali.
- 22. È vietato non garantire agli animali detenuti a qualsiasi titolo l'alternanza naturale del giorno e della notte, salvo parere scritto e motivato di benessere animale da parte di un medico veterinario, il quale dovrà stabilirne la data d'inizio e fine trattamento.
- 23. È vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione la cui superficie è per almeno il 50% piena.
- 24. È vietato mantenere animali selvatici o esotici senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo, questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto.

Art.10 - Abbandono di animali

- 1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
- 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica in caso di sequestro in campagna di esemplari vivi di fauna selvatica autoctona omeoterma, catturati e detenuti illegalmente. Infatti in tali casi si applicano le disposizione di cui all'art. 28 comma 3 della Legge 11/02/1992 n. 157, le quali, nel caso tali esemplari risultino liberabili, prevedono l'immediata reimmissione in natura in luogo idoneo.
- **3.** Chiunque sia stato sanzionato per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 11 - Avvelenamento di animali

- 1. È severamente proibito a chiunque di spargere o depositare in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere in ogni caso autorizzate dall'amministrazione comunale ed eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali e comunque nel rispetto della normativa vigente.
- 2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'ASL, sono obbligati a segnalare al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengono a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
- 3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco ai fini della tutela pubblica e dell'ambiente, provvederà ad emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti Uffici dell'ASL.

Art.12 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili liberi -

1. È consentito l'accesso degli animali di affezione negli arenili liberi e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Torre del Greco, secondo le modalità ed i limiti previsti dal seguente articolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di eventuali condizioni previste dal gestore del servizio. Gli animali dovranno essere accompagnati in ogni

caso dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.

- 2. Sui mezzi di trasporto per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, ove necessario; per i gatti, l'uso del trasportino.
- 3. Il proprietario e/o momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei danni causati a cose o terzi.
- 4. Il proprietario e/o detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni.
- 5. Allo scopo di prevenire problemi igienico sanitari per le persone, in particolare per i bambini, come prevenzione delle patologie parassitarie e micotiche trasmissibili dai cani nel periodo di massimo affollamento delle spiagge pubbliche per la stagione estiva:
 - l'accesso ai cani sulle spiagge libere è consentito solo qualora gli animali siano:
 - a) regolarmente iscritti all'anagrafe canina;
 - b) mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;
 - esenti da infestazioni di pulci, zecche o parassiti;
 - l'accesso ai cani di sesso femminile sulle spiagge libere è interdetto in periodo estrale "calore";
 - la balneazione dei cani, nel fronte mare antistante le spiagge libere, è consentita dalle ore 19.00 in poi, mentre è sempre consentita per i cani di:
 - c) bagnini per servizio di primo soccorso;
 - d) guida dei non vedenti;
 - e) delle forze dell'ordine in servizio;
 - f) preparati al salvataggio nautico in possesso di apposito pertinente brevetto.
 - i proprietari/detentori dei cani:
 - g) sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente sia penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
 - h) hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;
 - i) devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono delle spiagge libere;

- j) hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
- k) devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori.
- 6. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'uso della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
- 7. Sulle spiagge in concessione sarà a carico di ciascun Concessionario attrezzare arre dedicate ai cani affichè sia tutelato il loro benessere oltre quello dei bagnanti.

Art.13 - Divieto di accattonaggio con animali

- 1. Sono vietati la detenzione e/o l'utilizzo di animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
- 2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, se ricorrono le condizioni di maltrattamento accertate dagli organi competenti, i proprietari e/o detentori degli animali di cui al comma primo saranno sottoposti alla sanzione accessoria della confisca amministrativa, secondo le modalità previste dalla Legge n. 689/1981. Sono comunque fatte salve le violazioni previste in materia dal Codice Penale. Gli animali confiscati potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo ad Associazioni di volontariato animalista o a privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

Art.14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita od omaggio -

- 1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire animali di qualsiasi specie, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.
- 2. È altresì vietato offrire in omaggio animali di qualsiasi specie ed età a fini commerciali o imprenditoriali.

- **4.** Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre che l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.
- 5. La norma di cui al comma 1 non si applica alle associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste (iscritte al registro del volontariato, dell'associazionismo o degli enti pubblici), nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art.15 - Smarrimento, rinvenimento, affido

- 1. In caso di smarrimento di un animale, il detentore dovrà farne denuncia entro cinque giorni al Servizio veterinario dell'Asl competente per territorio ed alla Polizia Municipale. I cani vaganti sono catturati a cura dei Competenti Servizi Veterinari e dopo essere condotti presso una struttura individuata dagli stessi restituiti, se padronali, al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodo di osservazione sanitaria ai sensi del vigente regolamento di Polizia veterinaria, nonchè delle eventuali sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.
- 2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente l'Ufficio comunale competente e la Polizia Municipale per il relativo recupero che dovrà avvenire a cura e sotto la responsabilità del Servizio veterinario dell'Asl territorialmente competente.
- 3. I casi di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in adozione secondo le modalità specificate nel presente regolamento. Contestualmente la Città di Torre del Greco segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di spettanza.
- 4. I cani vaganti padronali sono catturati dal Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale e restituiti al proprietario o possessore. I cani vaganti che vengono accolti presso i rifugi comunali saranno riconsegnati ai legittimi proprietari dietro versamento di un contributo pari ad € 25,00 a titolo di rimborso spese forfettario e al pagamento di un importo giornaliero pari a quello versato dal Comune di Torre del Greco per ciascun cane detenuto all'interno del canile e/o rifugio convenzionato.
- 5. I cani di cui venga rifiutata la restituzione o non reclamati entro 60 giorni dalla cattura, possono, previo espletamento dei controlli sanitari, essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad Associazioni di volontariato animalista e per la protezione

degli animali, al pari dei cani non tatuati microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari.

6. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimento o uccisione di animali.

Art.16 - Fuga, cattura, uccisione di animali -

- 1. La fuga di un animale dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio, all'Ufficio comunale competente ed alle Forze dell'Ordine. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda ASL può richiedere l'intervento di veterinari specificatamente autorizzati alla detenzione ed all'utilizzo di strumenti di narcosì a distanza.
- 2. La soppressione degli animali, detenuti in canili o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili con attestazione del veterinario che la effettua con metodi anestesiologici eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio ed all'Ufficio Igiene e Sanità.

Art. 17 - Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali -

- 1. Il titolare dell'esercizio commerciale dovrà garantire il rispetto delle norme in tema di benessere animali e di quelle igienico-sanitarie.
- 2. È fatto divieto agli esercizio commerciali fissi di vendita di animali di esporre gli stessi in vetrine o all'esterno del punto vendita.
- 3. Ai cani e ai gatti custoditi negli appositi spazi dovranno essere garantite almeno tre uscite giornaliere.
- 4. Le deiezioni dovranno essere asportate immediatamente in considerazione del minor spazio di cui usufruiscono gli animali custoditi in gabbie, espositori e/o recinti.
- 5. I contenitori di acqua e cibo dovranno essere fissati alle gabbie, espositori e/o recinti onde evitare il ribaltamento degli stessi e la fuoriuscita dei viveri.
- 6. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali concernenti la vendita diretta o indiretta di animali.
- 7. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni

previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente Regolamento, al fine di evitare situazioni di stresso di sovraffollamento.

- 8. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle riguardanti la detenzione degli altri animali fissate dalla normativa vigente.
- 9. La vendita e la cessione di cani e gatti può avvenire dopo i due mesi di vita dell'animale, previa identificazione ed iscrizione in anagrafe e previo rilascio all'acquirente di un certificato veterinario di buona salute.
- 10. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
- 11. I commercianti devono dotarsi di registro di carico e scarico vidimato dal Servizio Veterinario ASL, dove riportare le variazioni di entrata e uscita degli animali entro 48 ore.
- 12. Il fondo delle gabbie contenenti animali dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento degli stessi.

Art.18 - Macellazione degli animali -

- 1. L'attività di macellazione di animali a domicilio (suini e ovicaprini) è effettuata secondo il decreto dirigenziale n.125 con il quale sono state apportate la revisione delle procedure documentate dei Piani di monitoraggio e delle Attività previste dal DPAR 2017.
- 2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.
- 3. È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" e negli zoo, bioparchi e qualsiasi altro luogo autorizzato dai Ministeri competenti a detenere animali di specie diverse comprese le esotiche.

Art.19 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia, previo consenso, in terreni privati allo scopo, sempre che non esistano falde acquifere e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento C.E.E. n.1069/2009, con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.

Art.20 - Sterilizzazioni

- 1. Il privato cittadino, possessore dell'animale da compagnia, deve inoltre impegnarsi ad impedire la proliferazione degli animali al fine di non alimentare ulteriormente il randagismo.
- 2. Le femmine adulte di cani e gatti dati in adozione nelle strutture di ricovero per animali, sia pubbliche che private (convenzionate), devono essere sterilizzate prima dell'adozione o raggiunta l'età idonea.
- 3. È vietato all'interno del territorio comunale far riprodurre animali pericolosi come definiti dal Decreto Interministeriale 19 aprile 1996 e sue modificazioni le cui specie sono specificate negli allegati A e B del decreto stesso e con le esclusioni previste dall'art.3 del decreto.

Art. 21 - Obbligo di raccolta delle deiezioni

- I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali hanno l'obbligo di raccogliere immediatamente gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. A tale scopo sono tenuti a munirsi di apposita attrezzatura, idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni degli animali condotti.
- 2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale.
- 3. Il suddetto obbligo non si applica nel caso di animali per guida di non vedenti e da essi accompagnati.

TITOLO IV - ESPOSIZIONE E MANIFESTAZIONI – Art.22 - Autorizzazioni

- 1. Chiunque intenda promuovere un'esposizione o una manifestazione con animali sul territorio del Comune di Torre del Greco deve richiedere l'autorizzazione al competente Ufficio Igiene e Sanità con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'apertura della esposizione e/o manifestazione.
- 2. L'autorizzazione viene rilasciata previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL.

Art.23 - Prescrizioni

- 1. Ogni animale deve poter disporre di idoneo riparo. Per l'avifauna deve essere inoltre previsto un idoneo posatorio.
- Tutti gli animali devono avere accesso ad una appropriata quantità di acqua ed essere adeguatamente nutriti.
- 3. È fatto specifico divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e rettili con prevalente attività notturna.
- 4. Gli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive quali catenelle, cavalletti, staccionate ecc., tali da impedire che il pubblico possa toccare sia l'esterno della gabbia che gli animali stessi.

Art. 24 – Identificazione

- Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere preventivamente iscritti all'anagrafe canina regionale di provenienza; dovranno, inoltre, essere identificati nei modi previsti dalla normativa vigente.
- 2. I cani sprovvisti di tali requisiti non potranno essere esposti e dovranno essere ricondotti al luogo di provenienza.
- 3. Per tutte le altre specie di animali è necessario attenersi al rispetto della normativa vigente.
- 4. Gli animali sottoposti a regolamentazione CITES, ai sensi della legge n.150 del 07.02.1992, devono essere identificati ed accompagnati da idonea documentazione in applicazione della convenzione di Washington e successive modifiche e dei regolamenti dell'Unione Europea in materia. L'obbligo di essere accompagnati da idonea documentazione si applica anche agli "animali pericolosi", di cui ai relativi decreti dei competenti Ministeri, qualora previsto dalla normativa vigente."

Art.25 - Limiti di età

 Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 90 giorni; gli stessi dovranno essere in regola con le vaccinazioni.

Art.26 - Registri

- 1. È fatto obbligo ai i titolari delle manifestazioni di munirsi di un registro di carico e scarico degli animali da tenere nella sede della manifestazione.
- 2. Su tale registro andranno annotati la specie e i dati identificativi di ogni animale oggetto di esposizione, il proprietario e la provenienza.

Art.27 - Trasporto

1. Gli animali in esposizione dovranno essere trasportati esclusivamente con mezzi idonei e autorizzati nel rispetto della normativa vigente.

Art.28 - Trattamenti sanitari

- I cani e i gatti esposti devono essere sottoposti a vaccinazione per tutte quelle malattie
 infettive indicate dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione, fatti
 salvi ulteriori requisiti sanitari che potranno essere stabiliti di volta in volta dai servizi predetti.
 In caso di prima vaccinazione la stessa deve essere eseguita almeno 20 giorni prima dell'inizio
 della manifestazione.
- 2. Per le altre specie ci si dovrà attenere alla normativa vigente e ad eventuali ulteriori indicazioni fornite dai Servizi Veterinari ASL competenti per il luogo della manifestazione.

Art.29 - Garanzie e controlli sanitari

- 1. Il titolare dell'autorizzazione dovrà garantire la presenza, in orari prefissati ed in reperibilità nelle altre ore, di un responsabile referente e di un veterinario libero professionista per tutto il periodo della manifestazione.
- 2. L'accesso degli animali all'esposizione sarà subordinato a controllo veterinario, con esito favorevole, eseguito da veterinari liberi professionisti.
- 3. Nella struttura utilizzata per l'esposizione degli animali deve essere realizzato, in accordo con le indicazioni dei Servizi Veterinari della ASL un locale di isolamento per eventuali ricoveri che si rendessero necessari.
- 4. Al fine di prevenire la diffusione di malattie, è vietato l'accesso allo spazio espositivo di animali, di qualsiasi specie, al seguito dei visitatori. Sarà cura dell'organizzatore realizzare un'eventuale area attrezzata per la custodia degli animali di proprietà dei visitatori.
- 5. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere segnalata tempestivamente ai Servizi

veterinari della ASL dove ha sede la manifestazione e successivamente riportato sul registro di carico e scarico.

- 6. Il titolare si impegna a far rispettare, anche con l'apposizione di idonei cartelli, il divieto per tutti i visitatori di alimentare gli animali e di arrecare loro disturbo.
- 7. La violazione delle prescrizioni sopra indicate costituisce motivo per la sospensione dell'autorizzazione sino al ripristino delle condizioni prescritte. Qualora le violazioni non fossero sanabili esse comportano la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO V - CANI –

Art.30 - Attività motoria e rapporti sociali

- 1. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento, in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
- 2. È vietata la detenzione dei cani sopra balconi o terrazze senza possibilità di accesso all'interno dell'appartamento.
- 3. È vietata la detenzione perenne di cani in giardino senza interazione con gli umani e senza possibilità di ingresso in casa.

Art.31 -Divieto di detenzione a catena

- 1. È vietato detenere cani legati a corde e/o catene, salvo per ragioni sanitarie documentabili e certificate dal veterinario curante o per misure urgenti e, in ogni caso, solo temporanee di sicurezza.
- 2. In caso di prescrizione del veterinario o di misure urgenti, e comunque sempre temporanee, la catena o altro mezzo per legare, consentito per massimo 10 ore, dovrà avere una lunghezza non minore di 7 metri e scorrere su di un cavo aereo. Dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e la sua dimensione e peso dovranno essere proporzionati alla grandezza del cane. Il cane dovrà, in ogni modo, poter raggiungere facilmente il ricovero, il cibo e l'acqua.

Art.32 -Dimensione dei box, recinti e cucce

- 1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
- 2. I box o i recinti, opportunamente inclinati per il drenaggio, devono essere adeguati alla taglia, permettere al cane un abbondante e fisiologico movimento, avere una parte ombreggiata, una pavimentazione almeno in parte con materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento) antisdrucciolo e non devono esservi ristagni liquidi. Le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.
- 3. La superfice di base dei box o dei recinti non deve essere inferiore a metri quadrati sei (di cui 1/3 chiuso con cuccia e coperto), fatta salva la possibilità di mantenere misure inferiori esclusivamente per cani di piccola taglia. In questo caso è facoltà dell'organo di vigilanza valutare il corretto rapporto tra lo spazio disponibile e il benessere dell'animale occupante. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati sei. Il cane dovrà uscire dal box almeno tre volte al giorno al fine di svolgere l'opportuna attività motoria.
- 4. Le cucce, collocate all'interno del box o del recinto devono essere posizionate nella zona più coperta e riparata, dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle deiezioni dell'animale, coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive. L'altezza e le caratteristiche costruttive dei box o dei recinti devono essere tali da impedire la fuga del cane e garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni.
- 5. Il comma tre del presente articolo non riguarda i cani detenuti nei giardini all'interno della perimetrazione del centro abitato.

Art.33 - Conduzione dei cani in luoghi aperti al pubblico

- 1. Nelle piazze, vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico, i cani vanno tenuti al guinzaglio e, per i cani d'indole mordace, anche muniti di idonea museruola a cestino e non a nastro.
- 2. È obbligatorio utilizzare il guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune.

- 3. Durante la stagione balneare l'accesso dei cani negli stabilimenti balneari privati ovvero sulla parte di spiaggia privata può essere consentito dal gestore.
- 4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o detentore, che adotterà gli accorgimenti necessari.
- 5. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l'obbligo di portare al seguito in originale o fotocopia autenticata il documenti comprovante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina o certificato di avvenuto tatuaggio o di avvenuto inserimento del microchip, nonché il certificato del test annuale per la leishmaniosi. Detti documenti dovranno essere esibiti su richiesta degli agenti delle forze dell'ordine, degli ispettori dell'ASL, delle guardie zoofile.
- 6. Qualora il cane non sia stato microcippato il trasgressore dovrà esibire, entro e non oltre, cinque giorni, dall'accertamento il documento comprovante l'avvento tatuaggio o la microchippatura all'organo accertatore che avrà scritto sul verbale il termine massimo di esibizione, In caso di mancata esibizione del documento nei cinque giorni verrà applicata ulteriore sanzione oltre quella minima già attribuita.

Art.34 -Accesso negli esercizi pubblici

- 1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentori a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo in tutti gli esercizi pubblici situati nel Comune di Torre del Greco.
- 2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola e avere cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
- 3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno agli esercizi commerciali che inviano comunicazione motivata al competente ufficio comunale.

Art.35 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Il Comune, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, si impegna a creare ed attrezzare, per il tramite dell'Ufficio preposto alla gestione del verde pubblico, aree verdi di sgambamento e socializzazione intra e interspecifica dei cani riservandosi, inoltre, la facoltà di

avvalersi di Associazioni cinofile e/o animaliste per la loro gestione e che le stesse avranno le seguenti dotazioni minime:

- recinzioni perimetrali;
- > cestino portarifiuti;
- ➤ fontanelle dotate di beverini per animali a riempimento automatico;
- alberi ed arbusti;
- 2. In tali aree è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva dei loro possessori/accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante e alle strutture presenti e nel rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento.
- 3. All'interno delle aree dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - il responsabile del cane deve avere un'età superiore ai 18 anni;
 - ▶ per motivi di sicurezza, l'accesso all'area è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani;
 - ➤ attendere l'uscita del cane incompatibile prima dell'ingresso, allontanando opportunamente il proprio cane dalla vista dell'altro;
 - > mantenere chiusi i cancelli;
 - ➤ a garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori /accompagnatori dei cani di: a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide; b) raccogliere le deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori;
 - ➤ prima di accedere all'area, ciascun accompagnatore dovrà accertarsi, soprattutto in presenza di nuovi cani, sulla possibilità di permanenza del proprio unitamente agli altri;
 - > nel caso di incompatibilità tra cani, devono essere adottati, a seconda dei casi, museruola e/o guinzaglio: ogni conduttore è responsabile del proprio cane;
 - ➤ ogni accompagnatore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un massimo di mezz'ora nel caso in cui altri cani con lui incompatibili stiano aspettando di entrare nell'area e comunque per un tempo massimo di un'ora;
 - > ogni cane che accede nell'area deve essere dotato di microchip o di tatuaggio di riconoscimento ed essere in regola con le vaccinazioni annuali;

- > i cani non ben socializzati devono essere muniti di museruola;
- > su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa, da guardia, ecc);
- ➢ è severamente vietato l'ingresso ai cani femmine nel periodo di calore, anche se l'area è
 libera da ogni presenza;
- > non è consentito somministrare cibo ai cani;
- > prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00, al fine di garantire il silenzio, non si può accedere all'area che sarà governata dal personale preposto alla custodia del verde pubblico.
- 4. Le modalità di accesso saranno rese pubbliche, a cura dell'Ufficio parchi e giardini, a mezzo di apposita segnaletica.

Art.36 -Rinuncia di proprietà dei cani non randagi

- 1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, per gravi e documentate esigenze, può chiedere al competente Ufficio comunale, anche per il tramite dei Servizi Veterinari dell'Asl, l'autorizzazione a consegnare il cane presso il canile comunale convenzionato, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà, dopo aver esperito invano il tentativo di consegnarlo ad una Associazione di volontariato.
- 2. L'accettazione dei cani rinunciati è subordinata alla verifica della disponibilità di spazi e risorse adeguati all'interno dei canili comunali, al rispetto di un'eventuale lista di attesa che dia priorità alle situazioni più critiche e al pagamento di un importo giornaliero pari a quello versato dal Comune di Torre del Greco per ciascun cane detenuto all'interno del canile e/o rifugio convenzionato e da corrispondere mensilmente sul conto della tesoreria comunale, tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale, con anticipazione di tre mensilità.
- 3. Il contributo non sarà dovuto se l'ISEE risulta inferiore ad euro 9.000 annui.
- 4. La domanda deve essere corredata dalla seguente certificazione:
 - > certificato di proprietà/iscrizione all'anagrafe canina;
 - libretto sanitario del cane;
 - ➤ foto del cane.

- 5. L'Ufficio Igiene e Sanità del Comune di Torre del Greco, verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi, comunica al richiedente l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alla consegna del cane.
- 6. Nuovi ingressi si potranno avere anche su richiesta del Servizio veterinario dell'Asl che, comunque dovrà motivare la richiesta ed acquisire il nulla osta del competente Ufficio comunale.

Art.37 - Ritrovamento e gestione cani vaganti sul territorio comunale

- 1. I cani vaganti sono catturati a cura dei competenti Servizi veterinari e dopo essere condotti presso una struttura individuata dagli stessi restituiti, se padronali, al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione sanitaria ai sensi del vigente regolamento di Polizia veterinaria, nonché delle eventuali sanzioni amministrative previste dalle vigenti norme in materia.
- 2. Il cittadino che trovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente l'Ufficio comunale competente e la Polizia Municipale per il suo recupero.
- 3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microcippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in adozione secondo le modalità specificate nel presente Regolamento. Contestualmente la Città di Torre del Greco segnala agli Enti competenti l'abbandono dell'animale per i provvedimenti di competenza.
- 4. I cani non tatuati o non microcippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta nei modi ed alle condizioni specificate nel presente Regolamento, in difetto, ricoverarti nelle strutture convenzionate.
- 5. L'Ente può stipulare convenzioni con Enti ed Associazioni il cui statuto preveda precipui compiti di protezione degli animali per il ricovero temporanei presso le loro strutture dei cani rinvenuti sul territorio, per la gestione ed i controlli da effettuare sulle adozioni e gli affidi, per i controlli sul benessere degli animali dei cani ospiti presso le strutture esterne convenzionate, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.

Art.38 - Adozioni

- 6. Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso la struttura e/o canile convenzionato, microcrocippati e sterilizzati, possono essere adottati da privati, associazioni di volontariato o O.N.L.U.S. che ne facciano richiesta al Comune di Torre del Greco, che, disporrà la consegna del cane, sentito il Garante per la tutela degli animali. Il cane affidato, diviene di proprietà dell'adottante che sarà registrato all'anagrafe canina quale proprietario e sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia oltre gli obblighi previsti dal presente regolamento.
- 7. L'istanza, da inoltrare al Comune di Torre del Greco, potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui il richiedente si è reso responsabile di:
 - episodi di maltrattamento di animale;
 - che siano delinquenti abituali o per tendenza;
 - condanna, anche non definitiva, del delitto colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati agli artt. 727, 544-quater, 544 quinquies del c.p. e, per quelli previsti dall'art.2 della Legge n.189/2004;
 - ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per informità di mente verrà disposto l'affido previo istanza, ed assunzione di responsabilità, presentata da chi ne esercita la patria potestà e/o tutela legale.

Art.39 - Modalità di adozione

1. L'affido avverrà:

- a) in forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento. In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale ai legittimi proprietari che ne facciano richiesta all'Ente nei suddetti termini;
- b) in forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.

2.In ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione presso la struttura o canile convenzionati della "scheda di affido cani randagi", della "dichiarazione di responsabilità" ed "istanza di adozione", secondo le modalità di cui al precedente art.38. Il richiedente con l'istanza di adozione di impegna a permettere all'Ente comunale ovvero alle Associazioni animaliste eventualmente autorizzate ad effettuare il controllo sul benessere dell'animale presso il domicilio,

pertanto dovrà comunicare dove detiene l'animale.

- 3. In ogni caso dell'affido, sia in forma temporanea che definitiva, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti norme in materia.
- 4. In caso di più istanza riguardanti lo stesso animale sarà attribuita una priorità al soggetto adottante che presenta, a giudizio insindacabile del servizio veterinario della competente Asl territoriale, maggiori affinità e, nel caso di paritetico giudizio, sarà osservata la priorità della data di protocollo dell'istanza.

Art.40 - Ambito di applicazione

1. Possono essere soggetti adottatari:

- tutti i cittadini italiani, i cittadini comunitari e quelli extracomunitari regolarmente residenti, che abbiano compiuto la maggiore età e che siano in grado di fornire l'adeguato accudimento dell'animale sotto il profilo economico e relazionale;
- le associazioni ambientalistiche, animalistiche e quelle di volontariato legalmente costituite, purché senza scopo di lucro per espressa indicazione nello statuto. L' associazioni provvederanno ad indicare una persona fisica quale responsabile dell'adozione per tutti gli oneri derivanti dal presente regolamento. Le associazioni possono a loto volta affidare uno o più animali ricevuti in adozione esclusivamente a soggetti privati in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e che dovranno attenersi alla relativa disciplina.

Art.41 - Mantenimento dell'Animale

- 1. L'affidatario si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non concederlo prima di due anni dall'affidamento, se non presia segnalazione al servizio veterinario ella compente Asl, dove ilcane è stato microcippato ed al competete ufficio comunale.
- 2. Si impegna a dichiarare agli stessi uffici lo smarrimento o il decesso dell'animale. In caso di morte, accidentale o per malattia del cane, la distruzione, a norma di legge della carcassa potrà avvenire solo dopo sopralluogo della Polizia Municipale o se servizio veterinario dell'ASL competente, o di altro Medico veterinario libero professionista.

Art.42 - Incentivo per l'affidatario

 Il Comune riconoscendo la funzione sociale ed il senso di civiltà derivanti dall'affidamento dei cani randagi da parte di soggetti privati ed Associazioni, del Comune di Torre del Greco, potrà deliberare un contributo economico al fine di incentivarla, compatibilmente con le risorse economiche di bilancio e previo avviso pubblico.

Art.43 - Inadempienze

- In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo eventualmente ricevuto o comunque dal suo controvalore monetario per tutto il periodo dell'affidamento, nel caso avesse ricevuto un contributo comunale.
- 2. Qualora in fase di controllo si ravvedano maltrattamenti o condizioni non consone al benessere dell'animale non sarà riconosciuto alcun contributo e verrà notiziata l'Autorità giudiziaria competente, per i provvedimenti da adottare..

Il contributo eventualmente previsto verrà erogato dopo un periodo di affido in forma definitiva pari al almeno 6 mesi e dopo verifica, da parte del competete Servizio veterinario dell'ASL delle buone condizioni nelle quali viene detenuto l'animale. Per i periodi inferiori a sei mesi di effettivo affidamento, decorrenti dalla data di affidamento, darà corrisposto un contributo pari a 0.50 centesimi al giorno.

TITOLO VI - GATTI – Art.44-Definizione di gatto

- 1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
- 2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
- 3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "Referente".

Art.45 -Tutela dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio sono tutelati dal Comune.

Art.46 - Compiti dell'ASL

1. L'ASL provvede, in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi,

reimmettendoli in seguito, anche tramite il referente e le Associazioni animaliste, all'interno della colonia di provenienza. Provvede, altresì, alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.

Art.47- Cura delle colonie feline da parte dei referenti

- 1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie dei gatti liberi.
- 2. Ai referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree pubbliche consentite. I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 3. L'accesso dei referenti a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario e/o amministratore. In casi di disaccordo, i tutori sottopongono al Garante le problematiche individuate che promuoverà le azioni necessarie alla tutela e alla gestione dei gatti.

Art.48– Colonie feline

- 1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Torre del Greco che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili, secondo quanto disposto dal Codice Penale.
- 2. Le colone feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio in collaborazione con le Associazioni e i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia con riguardo al numero dei gatti che alle loro condizioni di salute.
- 3. Le colone feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con il servizio veterinario Azienda ASL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie riguardanti persone o gli stessi animali o comprovate motivazioni di interesse pubblico.

Art.49 - Alimentazione dei gatti

1. I referenti sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro, evitando la dispersione di alimenti, provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono

alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi e ad esclusione dell'acqua.

TITOLO VII – EQUIDI –

Art.50 - Principi distintivi e prescrizioni detenzione equidi

- 1. Fanno parte della famiglia degli equidi o equini (Equidae) gli esemplari appartenenti alle specie cavallo, asino, mulo e bardotto.
- 2. Il Comune promuove la loro tutela attraverso l'adozione di misure atte a garantirne il benessere e appropriate condizioni di vita, favorendo una corretta gestione degli stessi e reprimendo qualsiasi atto di crudeltà nei loro confronti, nonché incentivando la loro esclusione dalla macellazione.
- 3. Gli equidi o equini sono esseri senzienti e vanno tutelati allo scopo di preservarne il benessere psicofisico e la dignità, nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche, individuali e della specie, indipendentemente dalle eventuali attività in cui vengono impiegati, sia durante le suddette attività che nei momenti di riposo.
- 4. Chiunque venga a contatto con l'equide o equino, nell'espletamento di qualsiasi mansione o attività che ne preveda l'impiego, deve tenere nei suoi confronti una condotta etica, segnalando tempestivamente al responsabile della struttura detentrice o all'Autorità competente qualsiasi episodio di maltrattamento o comportamento inadeguato.
- 5. Le strutture atte ad ospitare l'equide o equino devono essere efficienti, regolarmente ispezionate, prontamente riparate in caso di guasti e progettate in modo tale da evitare rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.
- 6. I box devono avere i seguenti requisiti:
 - a. soffitto di almeno 3 metri, pareti resistenti agli urti almeno fino ad un'altezza di 1,20 metri;
 - b. una superficie di metri 4x3 per castroni ed equidi femmine o equine, metri 3x3 per i pony e metri 5x5 per stalloni e fattrici; le metrature devono, in ogni caso, essere adeguate alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento e mantenere la testa eretta;
 - c. erogatori automatici di acqua e idonea lettiera, costituita da materiale atossico ed esente da polveri e muffe, che deve essere mantenuta pulita e asciutta per evitare problemi podologici

e assicurare protezione contro lesioni.

- 7. Le scuderie devono essere dotate di ventilazione naturale o forzata. Le aperture destinate all'aereazione devono essere proporzionali al volume della struttura. Le finestre superiori dei box devono essere mantenute aperte per garantire l'affaccio verso l'esterno.
- 8. In caso di sistemazione nei box l'equide o equino deve poter accedere giornalmente al paddock, da solo o in socialità o comunque va garantita la sua possibilità di movimento ed eventuale esercizio fisico.
- 9. È fatto assoluto divieto di tenere il cavallo legato in posta, tanto all'interno dei box quanto all'aperto. È concesso legare gli equidi o equini solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste. In tal caso, l'equide o equino deve essere assicurato in modo da consentirne una liberazione tempestiva in situazioni di emergenza e comunque sotto stretta vigilanza del detentore.
- 10. Le licenze per i nuovi maneggi devono essere vincolate all'acquisizione di sufficienti spazi all'aperto.
- 11. È vietato lasciare l'equide o equino al pascolo in luoghi non recintati, legandolo alla cavezza con una corda assicurata ad un vincolo a terra o a qualsiasi altra struttura (pali, alberi, ecc); è parimenti vietato impastoiare gli arti.
- 12. L'equide o equino che vive all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato semibrado in ambienti con adeguata superficie e copertura naturale, deve disporre all'interno del paddock di una struttura coperta, chiusa almeno su 3 lati, con accesso ad acqua e cibo.
- 13. Per la custodia permanente all'aperto, l'area a disposizione deve essere proporzionata al numero di esemplari, nonchè alle dimensioni di ciascuno e comunque non essere inferiore a metri quadrati 400 per animale e, disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate.
- 14. Per una corretta gestione dell'area all'aperto, il proprietario o detentore o incaricato deve prevedere la raccolta delle fiande, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi o equini quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti.
- 15. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi e da piante velenose.

- 16. Gli equidi o equini che vivono permanentemente all'aperto devono essere controllati almeno una volta al giorno.
- 17. Le recinzioni devono essere sufficientemente solide e di una altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni all'equide o equino.
- 18. L'equide o equino va alimentato con razioni di foraggio (erba, fieno, granaglie, mangimi, etc.) di qualità e privo di muffe, debitamente proporzionate alle esigenze individuali e della specie, tenendo conto di parametri quali caratteristiche fisiche e stato, tipo di attività svolta, clima e tipo di gestione.
- 19. Foraggi e mangimi dovranno essere adeguatamente conservati e custoditi in modo da evitare accessi incontrollati. Ogni variazione nella dieta dovrà avvenire in maniera graduale.
- 20. Indispensabile per l'equilibrio psicofisico del cavallo è la socializzazione con membri della sua stessa specie. Nel rispetto delle sue esigenze etologiche/relazionali, deve essere, pertanto, favorita il più possibile e fin dalla giovane età la socialità, con un'attenta valutazione della compatibilità tra i diversi soggetti.
- 21. L'introduzione di nuovi esemplari all'interno del gruppo di socializzazione dovrà avvenire gradualmente e sotto la supervisione e la mediazione di personale qualificato, al fine di evitare il più possibile contatti violenti e per facilitare l'integrazione dei singoli soggetti.
- 22. Solo nel caso di equidi o equini effettivamente problematici nelle relazioni intraspecifiche è consigliato l'impiego di altre specie animali per dar loro compagnia.
- 23. Particolare attenzione, nel caso di equidi o equini che condividono gli stessi spazi dovrà essere rivolta alla somministrazione di alimenti, per garantire a tutti l'accesso al cibo ed evitare situazioni troppo conflittuali.
- 24. Sono altamente sconsigliate grate fisse che impediscono l'affaccio e che rendono impossibile il contatto visivo con altri equidi o equini e con l'ambiente esterno.
- 25. L'equide o equino, per le sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, va alimentato con moderate quantità di cibo somministrato durante l'arco della giornata.
- 26. Il detentore ovvero proprietario o incaricato è responsabile del benessere del cavallo, del quale dovrà garantire i bisogni fisici ed etologici primari (sistemazione, socialità, motilità, igiene, alimentazione, assistenza sanitaria).

- 27. Particolare cura andrà rivolta al piede, ferrato o scalzo, attraverso regolari interventi di mascalcia ad opera di personale qualificato.
- 28. L'equide o equino dovrà essere iscritto all'Anagrafe degli Equidi, ai sensi della L. n.200 del 1 agosto 2003, regolamentata dal D.M. 29 dicembre 2009 e D.M. 29 settembre 2011.
- 29. Si fa assoluto divieto di mozzare la coda agli equidi o equini, tagliare i peli tattili del muso e delle palpebre, nonché modificare la posizione naturale degli zoccoli e fissare agli stessi dei pesi. È altresì vietato l'uso di pastoie e la museruola è consentita solo in casi particolari, per brevi periodi ed esclusivamente sotto prescrizione e controllo del medico veterinario.
- 30. È vietata la somministrazione di farmaci o principi attivi senza la prescrizione sanitaria e/o in assenza di effettive patologie comprovate dal medico-veterinario. L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari viene regolamentata dal D.L. 6 aprile 2006, n.193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie Generale n. 121 del 26 maggio 2006).
- 31. La soppressione dell'equide o equino è consentita soltanto in caso di patologie non curabili, che generino un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo. L'equide o equino utilizzato per attività ludico/sportive o da compagnia, non potrà essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.

Art.51 - Attività che prevedono l'uso degli equidi

- 1. Il Comune vieta la concessione di licenze e autorizzazioni per servizi di trasporto a trazione ippica (servizio taxi e NCC).
- 2. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare o manifestazioni con equidi o altri ungulati al di fuori degli impianti ufficialmente autorizzati, purché:
 - a. il tracciato su cui si svolge la manifestazione garantisca la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi, nonché degli spettatori.
 - b. il fondo della pista sia ricoperto da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali ed evitare scivolamenti, anche durante le eventuali prove della corsa. È fatto, dunque, divieto assoluto di far correre gli equidi su terreno asfaltato, cementato o su ogni altro tipo di pavimentazione dura e sdrucciolevole;
 - c. il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde idonee ad evitare danni agli

animali in caso di caduta;

- d. l'ASL competente per territorio garantisca la presenza di un medico veterinario ufficiale durante lo svolgimento della manifestazione, comprese le eventuali prove della corsa;
- e. il comitato organizzatore garantisca le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione, attraverso la presenza di: un medico veterinario ippiatra che attui un'ispezione veterinaria preventiva e certifichi l'idoneità degli equidi, attraverso un rigoroso protocollo visite, un'ambulanza veterinaria per equini e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento;
- f. gli equidi siano in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale;
- g. gli equidi non siano di età inferiore ai quattro anni e superiore ai 15 anni;
- h. l'ASL rilasci il nulla osta, anche per il tramite dell'Ufficio comunale preposto, necessario per il regolare svolgimento dell'attività sopracitata, solo dopo aver preventivamente verificato il rispetto dei requisiti di cui alle precedenti lettere;
- i. previo accertamento che nelle edizioni precedenti della manifestazione non siano stati feriti, deceduti o appositamente soppressi animali, anche solo per premi o bersagli;
- previa autocertificazione che nessuno degli organizzatori e dei concorrenti abbia riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544 quinquies e 727 del codice penale, in cui si evidenzi uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione, nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti;
- m. previa adozione di regolamento d'attuazione dell'art.8 del DPCM 28-2-2003 nel caso di gare di equidi o di altri ungulati.

TITOLO VIII

- CONIGLI DA COMPAGNIA -

Art.52 - Detenzione dei conigli da compagnia

- 1. I conigli da compagnia non devono essere tenuti in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Se detenuti in gabbia, la stessa non potrà essere esposta a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno dovranno essere sempre riforniti. È vietata la detenzione permanente dei conigli previsti nel presente titolo in gabbie e deve sempre essere garantito un ragionevole numero di uscite giornaliere dalle proprie gabbie.
- 2. È severamente vietato liberarli in aree pubbliche o di campagna.

Art.53 - Dimensione e materiale di costruzione delle gabbie

- 1. Al fine di garantire un minimo di attività motoria, le gabbie per conigli da compagnia devono avere lunghezza pari almeno a 3 volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettergli di stazionare in modo eretto.
- 2. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; il fondo non deve essere a griglia e deve essere coperto da uno strato di materiale assorbente e atossico.

TITOLO IX

- MUSTELIDI (FURETTI ECC.) -

Art.54 - Tutela e detenzione

- 1. I furetti ed i mustelidi in genere, se detenuti in gabbia, devono usufruire di un spazio adeguatamente riparato e fornito di tana isolata di dimensione corrispondente a quella dell' animale e totalmente oscurata, dalle dimensioni minime di almeno 2 metri quadrati, devono essere previsti i necessari arricchimenti ambientali (tunnel, ripiani, nidi bui, ecc.) e opportuna lettiera. Tali dimensioni, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 30% per ogni altro soggetto.
- 2. I cani della prateria e gli sciuridi in genere, se detenuti in gabbie o recinti, devono usufruire di uno spazio riparato e di dimensioni minime di almeno 6 metri quadrati fino a 5 esemplari, aumentate di mezzo metro quadrato per esemplare in più. Dovrà essere presente lettiera in

fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto, dovrà essere prevista una rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 centimetri, e base interrata almeno 50 centimetri.

- 3. Le manguste egli altri viverridi in genere, se detenuti in gabbie devono usufruire di uno spazio riparato e di dimensioni minime di almeno 3 metri quadrati fino a 2 esemplari, aumentato di 1 metro quadrato per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.
- 4. Il detentore deve adottare ogni opportuno accorgimento per evitare la fuga dell'animale, ormai incapace di vivere in libertà.

TITOLO X

-VOLATILI-

Art.55 - Tutela e detenzione

- 1. Ai volatili detenuti in gabbia/voliera devono essere garantite le condizioni climatiche tipiche di ciascuna specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia/voliera dovranno essere sempre puliti e riforniti.
- 2. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
- 3. Le gabbie/voliere tenute all'aperto, dovranno avere idonea copertura, una parte riparata da tutti i lati e contenere un rifugio idoneo a garantire la tutela dalle intemperie.
- 4. È fatto obbligo di apporre un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrate che possano mettere a repentaglio la sicurezza degli uccelli.

Art.56 - Dimensioni delle gabbie/voliere

1. La gabbia/voliera deve avere le seguenti dimensioni: la dimensione maggiore deve essere cinque volte superiore all'apertura alare dell'esemplare più grande, le altre due dimensioni non devono essere inferiori alla metà della dimensione maggiore. Se sono detenuti più di quattro esemplari le misure sopra descritte vengono aumentate del 20% per ogni altro soggetto. Le gabbie/voliere non devono comunque essere di misura inferiore a 1 metro di altezza, 1 metro di larghezza e 1,5 metri di lunghezza e devono contenere elementi che riproducano gli habitat naturali (rami su cui appollaiarsi e da cui spiccare il volo, ecc.).

2. Nella stessa gabbia/voliera è consentita la presenza solo di specie compatibili.

Art.57 - Anatre, oche, struzzi, pavoni, cigni, galli e galline, tacchini

- 1. Gli animali in oggetto (volatili che hanno perduto del tutto o in parte la capacità al volo), detenuti per compagnia o affezione, devono poter usufruire di uno spazio adeguatamente riparato fornito di posatoio e di vasca per il bagno- le cui dimensioni in lunghezza, larghezza e altezza siano rispettivamente 4 volte, 2 volte, 2 volte superiori all'altezza dell'animale o all'apertura alare se maggiore. Tali dimensioni, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 20% per ogni altro esemplare.
- 2. Se detenuti liberi in cortili, terrazzi, giardini ecc., tali aree aperte devono essere dotate di adeguati rifugi che permettano il ricovero contemporaneo di tutti i soggetti detenuti. Per le specie palmate è necessario destinare uno specchio d'acqua le cui dimensioni siano sufficienti a garantire l'immersione e il nuoto in apnea a tutti i soggetti contemporaneamente.

TITOLO XI - ANIMALI ACQUATICI (PESCI, MOLLUSCHI E CROSTACEI) -

Art.58 - Tutela e detenzione. Dimensioni e caratteristiche degli acquari

- 1. Il volume d'acqua dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati e in ogni caso non deve avere una capacità inferiore a venti litri. La lunghezza minima dell'acquario deve essere tre volte superiore alla lunghezza del corpo dell'esemplare più grande (misurata dall'apice del muso alla pinna caudale più lunga, se eterocerca) e le restanti due dimensioni non dovranno essere inferiori alla metà della lunghezza minima. Se ci sono più di tre esemplari le misure della cubatura sono aumentate del 10% per ogni altro soggetto.
- 2. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
- 3. Le vasche devono essere dotate di arricchimenti ambientali e di una zona asciutta per gli animali acquatici polmonati, accessibile da tutti gli animali contemporaneamente, che consenta la sosta ed una adeguata possibilità di movimento.
- 4. È proibito detenere, a qualsiasi titolo e con qualsiasi finalità, crostacei con le chele legate, in vasche o acquari privi di cibo e dei necessari arricchimenti ambientali.

5. È vietato detenere animali vivi su ghiaccio o comunque a temperatura che sia dannosa per l'animale e provochi sofferenza.

TITOLO XII - SUINI (MAIALI, CINGHIALI, MAIALI VIETNAMITI ECC.) –

Art. 59 - Tutela e detenzione

- 1. I suini, ancorché resi domestici per affezione e/o compagnia, conservano l'esigenza di vita all'aperto, in ampi spazi forniti di zona umida, adeguato ricovero e acqua corrente.
- 2. Le dimensioni dei recinti devono consentire all'animale un abbandonate e fisiologico movimento e, comunque, non devono essere inferiori a cinque metri quadrati per animale, da aumentarsi del 20% per ogni altro esemplare.
- 3. I recinti devono essere privi di spigoli vivi e ogni altro elemento che possa provocare lesioni agli animali.

TITOLO XIII - ANIMALI ESOTICI –

Art. 60 - Tutela e detenzione

- 1. Il Comune si impegna a dissuadere dalla detenzione di animali esotici con opportune campagne di sensibilizzazione, in collaborazione con le Associazioni di settore e la competente Asl territoriale.
- 2. Chiunque detiene animali esotici, a qualsiasi titolo e/o scopo, deve dichiararne il possesso al Comune, allegando le certificazioni e gli atti che ne consentano l'esatta identificazione e ne dimostrino la legittima provenienza.
- 3. Chiunque detiene animali esotici, a qualsiasi titolo e/o scopo, deve denunciare al Comune, entro tre giorni, la nascita di cuccioli, la scomparsa, la fuga, il trasferimento e/o l'alienazione, nonché la loro morte, fatte salve altre disposizioni in merito.
- 4. È fatto obbligo di ricreare negli alloggiamenti le caratteristiche del clima e dell'habitat naturale delle specie detenute.

TITOLO XIV – CAPRINI E OVINI –

Art.61 - Tutela e detenzione

- 1. I caprini e gli ovini detenuti per affezione e/o compagnia devono usufruire di recinti forniti di adeguati ricoveri; le dimensioni complessive devono essere di dieci metri quadrati per animale, da aumentarsi del 20% per ogni altro soggetto.
- 2. Detti animali devono essere identificati e registrati secondo le disposizioni vigenti.

TITOLO XV - RODITORI (CRICETI, CAVIE, SCOIATTOLI, TOPOLINI, ECC.) -

Art.62 - Tutela e detenzione

- 1. È proibita la detenzione con modalità che incentivino la ripetizione di movimenti innaturali e/o ossessivi.
- 2. Ogni animale deve avere a disposizione una gabbia fornita di nidi in quantità sufficiente da permettere a tutti gli animali detenuti di potersi riparare contemporaneamente, accessori e arricchimento ambientale etologicamente necessario. La gabbia non dovrà avere misura inferiore a mezzo metro quadrato. Tali dimensioni, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 10% per ogni altro soggetto. Dovrà inoltre essere presente un fondo di materiale idoneo agli animali ospitati.
- 3. Relativamente agli scoiattoli, tutte le suddette misure sono incrementate del 15 %.
- 4. Agli animali dovrà essere sempre garantito un accesso all'acqua e al cibo, salva diversa disposizione scritta del medico veterinario.

TITOLO XVI - RETTILI –

Art.63 - Tartarughe e testuggini

1. Con il termine "tartaruga" si indicano le tartarughe acquatiche sia d'acqua dolce, con membrane di pelle tra gli artigli, sia marine, con arti trasformati in pinne. I giovani esemplari hanno abitudini alimentari carnivore per poi diventare vegetariane e con carapace dal

profilo basso.

- 2. Con il termine "testuggine" si indicano le specie adattate alla vita terrestre, normalmente erbivora, con possenti artigli e con carapace rialzato.
- 3. È fatto assoluto divieto di abbandonare tartarughe ed altri rettili in laghi, corsi d'acqua e zone limitrofe o in fontane ovunque situate.

Art. 64 - Modalità di detenzione

- 1. Le dimensioni dei terrari devono essere proporzionate alla dimensione dell'animale nel rapporto 1:4 per lato, da incrementarsi durante la crescita. I terrari devono essere dotati di vaschetta per il bagno, se etologicamente necessaria, la cui profondità deve essere pari al 10% dell'altezza dell'animale e le cui dimensioni devono essere aggiuntive a quelle del terrario e tali da permettere l'alloggiamento per intero dell'animale. Le dimensioni su indicate, tranne che per l'altezza, devono essere aumentate del 20% per ogni altro soggetto.
- 2. Le dimensioni degli acquari devono essere proporzionate alla dimensione dell'animale nel rapporto di 1:7 per lato, da incrementarsi durante la crescita. La profondità deve permettere la totale agevole immersione e l'attività natatoria di tutti i soggetti contenuti. All'interno dell'acquario deve essere presente una zona asciutta, fornita di scivolo per un agevole accesso, le cui dimensioni dovranno garantire la permanenza contemporanea di tutti i soggetti. Le proporzioni zona asciutta/zona umida dipendono dalla esigenze etologiche di ciascuna specie.
- 3. Per gli animali devono esser presenti uno o più nascondigli.

Art.65 - Iguane, lucertole e sauri

- 1. Tali specie, che hanno particolari esigenze microclimatiche, devono essere detenute in appositi terrari, forniti di specifico arricchimento ambientale.
- 2. Le dimensioni di detti terrari devono essere proporzionate alla lunghezza dell'animale detenuto nel rapporto 1:3 per ciascun lato e aumentate del 50% per ogni altro soggetto.
- 3. Devono, inoltre, essere presenti i seguenti arredi e arricchimenti ambientali:
 - a. una zona rifugio a livello del pavimento;
 - b. disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici;

- c. per iguana verde e altre specie che lo richiedono, contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente) filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità;
- d. lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB;
- e. un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
- 4. I camaleonti dovranno avere un ricovero con un'altezza minima di un metro. Tale ricovero deve avere almeno una parete in rete per un'adeguata aerazione, deve essere arredato con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Art.66 - Serpenti

- 1. Tali specie, che hanno particolari esigenze microclimatiche, devono essere detenute in appositi terrari o acquari, a seconda della specificità biologica, forniti di opportuno arricchimento ambientale.
- 2. Le dimensioni di detti terrari/acquari devono essere proporzionate alla lunghezza dell'animale detenuto nel rapporto di 1:2 per ciascun lato aumentate del 30% per ogni altro soggetto.
- 3. Gli acquari devono essere forniti di opportuna zona asciutta, se etologicamente necessaria.
- 4. Devono, inoltre, essere presenti i seguenti arredi e arricchimenti ambientali:
 - a. un sistema di riscaldamento con lampade ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione;
 - b. un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista;
 - c. rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata;
 - d. contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente;

- e. per pitoni e grossi costrittori, il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari almeno ad 1/3 (2/3 per le anaconde) dell'area di base del terrario, acqua filtrata o facilmente rinnovabile e adeguatamente riscaldata via ambiente.
- 5. I detentori ad ogni titolo di serpenti che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica, devono comunicarne entro tre giorni il possesso alla Prefettura, all'ASL e all'Ufficio comunale competente del Comune di Torre del Greco.

TITOLO XVII

ANFIBI (RANE, ROSPI, RAGANELLE, TRITONI, SALAMANDRE, ETC.) -

Art.67 - Tutela e detenzione -

- 1. Tali specie devono essere detenute in appositi contenitori che riproducano le caratteristiche del loro habitat naturale, con particolare attenzione al rapporto zona asciutta/zona umida.
- 2. Tali contenitori, per evitare fughe e garantire la permanenza dell'animale nel suo specifico ambiente, devono essere dotati di una copertura forata che permetta continuo ricambio d'aria e facile adattamento alla temperatura ambientale esterna.
- 3. Le dimensioni dei contenitori devono essere le seguenti: lunghezza minima metri 1,30; larghezza minima metri 0,40; altezza minima metri 0,50.
- 4. Tali dimensioni, tranne quelle relative all'altezza, devono essere aumentate del 30% per ogni altro soggetto adulto; in caso di schiusa delle uova, le dimensioni della parte acquatica devono essere aumentate del 100%.
- 5. Dovranno essere presenti rifugi e nascondigli che consentano a tutti gli animali di potervisi riparare contemporaneamente.

TITOLO XVIII - PET THERAPY -

Art.68 - Terapie assistite con l'impiego di animali

Il Comune di Torre del Greco promuove nel suo territorio le attività di cura, di riabilitazione e
di assistenza con l'impiego di animali da compagnia, effettuate da persone con
competenza specifica che dimostrino di aver partecipato a corsi di formazione idonei allo
scopo con rilascio di attestazione finale.

- 2. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali. Inoltre, in nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
- 3. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario che lavori in team con psicoterapeuta e istruttore cinofilo. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psicofisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di Associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per fini alimentari.
- 4. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
- 5. Gli animali impiegati possono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da maneggi o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 1.

TITOLO XIX

- GARANTE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI -

Art.69 - Requisiti e funzioni

- 1. È istituita la figura del Garante per la Tutela degli animali. L'incarico è gratuito ed annuale, fatta salva la revoca per gravi inadempimenti da parte del Sindaco. L'anno decorre dal conferimento dello stesso.
- 2. Il Garante per la Tutela degli animali, organo monocratico, è nominato discrezionalmente dal Sindaco con decreto, ed è designato tra le guardie zoofile che risultano iscritte in Associazioni protezionistiche riconosciute dalla Regione Campania ed operanti sul territorio comunale, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Servizio Veterinario della competente Asl. Titolo preferenziale è rappresentato dalle guardie zoofile aderenti alle Associazioni iscritte all'Albo delle Associazioni del Comune di Torre del Greco.
- 3. Il Garante non percepisce alcuna indennità o compenso, svolgendo la sua attività a titolo

completamente gratuito. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni al Garante sarà assegnato una postazione presso l'Ufficio comunale competente in materia di tutela degli animali, con l'obbligo di garantire la presenza almeno per due giorni a settimana ricevendo le istanze che vengono dalla cittadinanza o istruendo le istanze inviate per mail. Della sua attività dovrà rendere conto mensilmente, per iscritto, al Sindaco ed al Dirigente del competete ufficio comunale.

- 4. Le funzioni del Garante per la Tutela degli Animali sono le seguenti:
- ricevere segnalazioni e reclami di chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali, vigilando sulla corretta applicazione delle normative legislative e regolamentari in materia di diritti degli animali;
- denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti, relativi agli animali, configurabili come reati, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o causa delle sue funzioni;
- promuovere, di concerto con il competete Ufficio comunale campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di tutela dei diritti degli animali, curando la conoscenza delle norme statali, regionali, dell'Unione Europea ed internazionali nonché delle disposizioni regolamentari comunali che disciplinano la fattispecie e delle relative finalità, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;
- educare i cittadini ad un corretto rapporto tra l'uomo e gli altri animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni;
- segnalare al Dirigente del Settore competente l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell'adeguamento alle norme statali, regionali o dell'Unione Europea;
- formulare, di concerto con il Dirigente responsabile, proposte per la elaborazione di progetti intesi a migliorare le condizioni di vita degli animali;
- supportare, di concerto con il citato dirigente, l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di azioni e politiche finalizzate alla tutela degli animali;
- richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari dell'A.S.L., alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile e a tutti gli altri Enti preposti;
- collaborare con i Servizi Veterinari dell'ASL per ogni situazione che dovesse rendersi

necessaria in tema di vigilanza sull'azione finalizzata alla lotta ai maltrattamenti nei confronti degli animali;

- interagire con le Associazioni attive nel campo della protezione degli animali, dalle quali raccoglierà proposte e suggerimenti;
- sviluppare ogni forma sinergica che sostanzi la produzione di rapporti di attiva partecipazione collaborativa con la Facoltà di Veterinaria dell'Università;
- dare impulso ad indagini da parte di Polizia Locale, ASL ed altri Enti competenti per quanto concerne violazioni di leggi e regolamenti inerenti alla tutela degli animali;
- affermare e difendere tutti i principi ed i valori fondamentali che riguardino il benessere e la protezione degli animali;
- intrattenere rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli animali;
- richiedere la costituzione di parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali, di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 del Codice Penale;
- rendicontare, al termine dell'incarico, mediante apposita relazione, sull'attività svolta e sulle condizioni degli animali nel territorio comunale nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere al Sindaco ed al Dirigente responsabile del Settore comunale.

TITOLO XX

- ADEGUAMENTI E SANZIONI -

Art.70 - Fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento

1. Per le fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento si provvederà su parere del Servizio Veterinario competente dell'ASL e, sempre in ottemperanza della normativa vigente in materia.

Art.71 - Sanzioni

1. Ogni violazione o inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, che non sia già punita da norme nazionali o regionali, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

- 2. Chiunque commette la violazione dell'art. 11, c.1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50 euro ad un massimo di 500 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.
 - 3. Chiunque commette una violazione dell'articolo 11 (ad eccezione del comma 1) e degli articoli 14 e 17 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma nazionale, regionale o locale, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150 ad euro 500. Per gli stessi articoli, qualora il trasgressore non si avvalga del pagamento in misura ridotta, di cui al comma successivo, la sanzione sarà proporzionata, oltre in ragione della gravità dell'illecito, anche in relazione al numero di animali coinvolti nella violazione.
 - 4. Il trasgressore potrà avvalersi della possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, calcolata ai sensi dell'art.16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, con effetto liberatorio. A tal fine, nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica differita della stessa, potrà effettuarne il pagamento, mediante versamento sul C.C.P. n. 00389809 intestato al Servizio Tesoreria del Comune di Torre del Greco oppure mediante bonifico su conto corrente bancario codice IBAN IT 21 G 05142 40300 100570016942, intestato alla Tesoreria del Comune di Torre del Greco presso la BANCA DI CREDITO POPOLARE C.so Umberto Torre del Greco. Nella causale di versamento dovranno essere riportate le seguenti indicazioni: "Sanzioni Regolamento Tutela Animali", il nome e cognome del trasgressore ed il numero e la data del verbale di accertamento, al fine di poter collegare il pagamento delle sanzioni agli atti di accertamento delle violazioni. L'interessato dovrà dare comunicazione dell'avvenuto pagamento, entro n.10 (dieci) giorni dallo stesso, all'Autorità Amministrativa di seguito indicata e all'Organo accertatore, ai sensi dell'art.6 della L.R. Campania n. 13 del 10 gennaio 1983.
- 5. Qualora il trasgressore non si avvalga della possibilità del pagamento in misura ridotta della sanzione, potrà inviare, ai sensi dell'art.18 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, scritti difensivi e chiedere di essere ascoltato dall'Autorità Amministrativa competente, rappresentata dal Dirigente dell'Ufficio Igiene e Sanità nel termine di n. 30 (trenta) giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notifica differita della stessa. Alla stessa Autorità Amministrativa dovrà essere inviato il rapporto dagli Organi accertatori ai sensi dell'art.17 della citata Legge 689/81.

- 6. Per la definizione del procedimento sanzionatorio e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, previste da presente regolamento, si applicano le disposizione di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 7. Le somme riscosse dal Comune di Torre del Greco a seguito del pagamento delle sanzioni amministrative, previste dal presente regolamento, saranno riportate in specifica voce di bilancio di previsione dell'anno successivo ed assegnate su apposito capitolo di spesa che andrà a finanziare, per l'anno successivo, attività di tutela degli animali e per consentire le attività previste dal presente regolamento.

Art.72 - Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, ai medici veterinari del Servizio Veterinario dell'ASL, alla Polizia Provinciale, alle Guardie Zoofile Volontarie, alle Guardie Volontarie Ambientali del Comune e a tutti i soggetti che esercitano funzioni di vigilanza sulla tutela degli animali e dell'ambiente ai sensi della vigente normativa nazionale e locale, nonché al Garante degli Animali.

Art.73 - Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è fissato in 180 giorni dalla sua approvazione per proprietari, detentore, nonché i rivenditori di animali al fine di permettere a questi l'adeguamento delle eventuali innovazioni previste nel regolamento relativamente alla messa a norma delle strutture di detenzione degli animali.